



COMUNE DI MONTOPOLI
IN VAL D'ARNO

Via Francesco Guicciardini n° 61 - 56020 - Montopoli in Val d'Arno (PI) - (☎ 0571/44.98.11)

DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE

n° 117 del 30/12/2021

OGGETTO:

IL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO, DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE. MODIFICHE.

L'anno duemilaventuno addì 30 - trenta - del mese dicembre alle ore 21:15 in Montopoli in Val d'Arno, nella sala delle adunanze posta nella Sede Municipale, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE in seduta ordinaria ed in prima convocazione, in conseguenza di determinazioni prese dalla Giunta previa la trasmissione degli inviti scritti, come da referto agli atti ai termini del Regolamento del Consiglio Comunale.

Assiste il sottoscritto **D.SSA ROSANNA MATTERA** Segretario del Comune, incaricato della redazione del verbale.

Il Sig. **CAPECCHI GIOVANNI** nella veste di Sindaco assume la presidenza e constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la seduta ed invita il consiglio a deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'ordine del giorno della presente adunanza.

Risultano rispettivamente presenti e assenti i Signori:

Consigliere	Presente	Assente
CAPECCHI GIOVANNI	X	-
FRESCHI LORENO	X	-
MARZINI ROBERTO	X	-
REMORINI MARINA	X	-
SCALI CRISTINA	X	-
VENTAVOLI LICIA	X	-
SQUARCINI SILVIA	X	-
REALI LARA	X	-
VANNI MARIA	-	X

Consigliere	Presente	Assente
VANNI LINDA	X	-
MARINO ANDREA	X	-
MORETTI PAOLO	X	-
FARAONI CRISTINA	X	-
VARALLO ALESSANDRO	X	-
VITALI CECILIA	-	X
BERTAGNI CRISTIANO	X	-
TESI MASSIMO	-	X

Esecutività: **Immediatamente Esecutiva**

Assessori Esterni	Presente	Assente
MARTINELLI VALERIO	X	-

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con Decreto del Sindaco n. 13 del 22/04/2020 sono state individuate nuove modalità di svolgimento delle sedute del Consiglio Comunale da adottarsi per tutto il perdurare della emergenza sanitaria dovuta al virus Covid-19;

Dato atto che la presente seduta si è svolta, in ottemperanza al dispositivo della suddetta deliberazione, nel modo seguente:

- presenti presso la sede municipale il Sindaco Giovanni Capecchi, il Vice Sindaco Linda Vanni, il Segretario comunale e i consiglieri Marzini e Scali;

- in video conferenza, utilizzando la piattaforma Go To Meeting, visibili e con possibilità di intervento tutti gli altri componenti presenti del Consiglio Comunale;

VISTO l'art 52 del D.Lgs. n. 446/97 il quale conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale disponendo che "...

"i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti";

DATO ATTO che per effetto delle disposizioni contenute nella legge n. 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 commi da 816 a 846: *"A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi".*

RILEVATO che ai sensi del comma 847 del medesimo articolo 1: *"Sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68".*

VISTA la disposizione del comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 che, nella parte relativa alla potestà regolamentare in materia di Canone unico patrimoniale prevede:

Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal Consiglio Comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in cui devono essere indicati:

a) le procedure per il rilascio delle concessioni/autorizzazioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari;

- b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie;
- c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune;
- d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni;
- e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie;
- f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847;
- g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;
- h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, ne' superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

CONSIDERATO che, in attuazione degli obblighi imposti dalla legge n. 160/2019, si è reso necessario istituire e disciplinare il Regolamento relativo al nuovo canone unico patrimoniale, approvato per l'anno 2021 con delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 02/04/2021, in luogo dei prelievi che sono stati disciplinati dai seguenti regolamenti e delibere tariffarie:

- Regolamento per l'applicazione della Canone occupazione spazi ed aree pubbliche (COSAP) ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. 446/1997 approvato, da ultimo, con delibera di Consiglio Comunale n. 88 del 18/12/2020;
- Regolamento per l'applicazione dell'Imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, ai sensi del D.lgs. n. 507/93 approvato, da ultimo, con delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 18/03/2010;
- Delibera di Giunta Comunale n. 40 del 28/02/2020 di approvazione delle tariffe per l'applicazione del Canone occupazione spazi ed aree pubbliche (COSAP);
- Delibera di Giunta Comunale n. 39 del 28/02/2020 di approvazione delle tariffe per l'applicazione dell'Imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni (ICP);

VISTA la disposizione contenuta nel comma 817 dell'articolo 1 della Legge n. 160/2019: " Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe".

VISTO il comma 16 dell'articolo 53 della Legge n. 388/2000, come modificato dall'art. 27, comma 8 della Legge n. 448/2001 che stabilisce: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

VISTO l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296 del 27/12/2006, legge finanziaria per l'anno 2007, ai sensi del quale gli Enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro

competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

VISTO l'art. 151, comma 1, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione per l'anno successivo e dispone che il termine puo' essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 02/04/2021 con la quale è stato approvato il vigente Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, formato dai seguenti capi :

- *CAPO I: DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE;*
- *CAPO II: CANONE ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA;*
- *CAPO III: CANONE SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI;*
- *CAPO IV: CANONE OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE;*
- *CAPO V: CANONE MERCATALE;*
- *CAPO VI: RISCOSSIONE, ACCERTAMENTI E SANZIONI;*
- *CAPO VII: DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI;*

DATO ATTO di approvare il Regolamento relativo alla disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria ad esclusione della disciplina del canone mercatale per il quale sarà approvato il relativo Regolamento dal Settore che si occupa di tale entrata;

DATO ATTO quindi di:

- abrogare il CAPO V del vigente Regolamento del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 02/04/2021, capo relativo al Canone mercatale per il quale sarà istituito il relativo regolamento dal Settore che si occupa di tale entrata;
- rinumerare i capi VI: RISCOSSIONE, ACCERTAMENTI E SANZIONI e VII: DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI, nei capi V: RISCOSSIONE, ACCERTAMENTI E SANZIONI e VI: DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI e di procedere inoltre alla conseguente rinumerazione degli articoli dei capi V e VI;

RILEVATO quindi in relazione a quanto sopra di modificare, come meglio specificato nel presente deliberato, l'art. 1, comma 1 del vigente Regolamento per la disciplina del Canone Unico approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 02/04/2021, in quanto in tale comma vi è il riferimento normativo anche al canone mercatale (art. 27, commi 7 e 8 del codice della strada di cui al D.Lgs. n. 285/1992);

RAVVISATA inoltre la necessità di modificare l'art. 33, comma 3 del vigente Regolamento per la disciplina del Canone Unico approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 02/04/2021, in quanto lo stesso prevede il rimando all'art. 82 capo VI, invece con la rinumerazione dei capi e degli articoli, il rimando deve essere all'art. 72, capo V;

VISTO l'art. 1 comma 831-bis della Legge n. 160 del 27/12/2019, inserito dall'art. 40 , comma 5-ter del D.L. 31 maggio 2021, n. 77 convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108, che testualmente recita:"Gli operatori che forniscono i servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica di cui al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui

al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e che non rientrano nella previsione di cui al comma 831 sono soggetti a un canone pari a 800 euro per ogni impianto insistente sul territorio di ciascun ente. Il canone non è modificabile ai sensi del comma 817 e ad esso non è applicabile alcun altro tipo di onere finanziario, reale o contributo, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsiasi ragione o a qualsiasi titolo richiesto, ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo n. 259 del 2003. I relativi importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82

DATO ATTO quindi che in relazione alla modifica normativa di cui sopra di di procedere a modificare l'articolo 65, lettera A), punto 8) e l'art. 67, comma 1, lettera A), ultimo punto del vigente Regolamento per la disciplina del Canone Unico approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 02/04/2021, come meglio specificato nel deliberato al presente atto;

DATO ATTO infine di procedere alla modifica dell'articolo 86 del vigente Regolamento per la disciplina del Canone Unico approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 02/04/2021, adesso rinumerato art. 76 relativo all'entrata in vigore del Regolamento, che nel caso in oggetto avverrà dal 01/01/2022;

RAVVISATA la necessità di istituire e disciplinare il canone in modo da garantire gli equilibri del gettito di entrata, nei limiti della disciplina di legge che, nel definire un nuovo prelievo di natura patrimoniale, comporta i dovuti adeguamenti sulle singole fattispecie con l'obiettivo di mantenere il valore del canone dovuto analogo al livello di pressione impositiva raggiunta con il prelievo precedente;

DATO ATTO di approvare il Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria con decorrenza di applicazione delle disposizioni dal 1° gennaio 2022, allegato al presente atto sotto la lettera "A", per costituirne parte integrante e sostanziale;

VISTA la circolare n. 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D.Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.it;

RITENUTO, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo canone patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie;

VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e successive modifiche;

VISTI i pareri resi ai sensi dell'art. 49 del succitato Testo Unico attestante la regolarità tecnica e contabile della proposta di delibera;

con la seguente votazione resa dai n. 14 consiglieri presenti e votanti e riscontrati con l'ausilio degli scrutatori nominati ad inizio di seduta:

- Consiglieri favorevoli: n. 11 (Capecchi, Vanni L., Faraoni, Freschi, Marino, Marzini, Moretti, Remorini, Scali, Varallo, Ventavoli)
- Consiglieri contrari : n. 3 (Squarcini, Bertagni, Reali)
- Consiglieri astenuti : n. 0

DELIBERA

1) Di approvare il Regolamento relativo alla disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria ad esclusione della disciplina del canone mercatale per il quale sarà approvato il relativo Regolamento dal Settore che si occupa di tale entrata;

2) Di:

- abrogare il CAPO V del vigente Regolamento del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 02/04/2021, capo relativo alla disciplina del Canone mercatale per il quale sarà istituito il relativo Regolamento dal Settore che si occupa di tale entrata;
- rinumerare i capi VI: RISCOSSIONE, ACCERTAMENTI E SANZIONI e VII: DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI, nei capi V: RISCOSSIONE, ACCERTAMENTI E SANZIONI e VI: DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI e di procedere inoltre alla successiva rinumerazione degli articoli dei nuovi capi V e VI;

3) Di modificare in conseguenza di quanto previsto ai punti n. 1 e n. 2 del presente deliberato, l'art. 1, comma 1, del vigente Regolamento del Canone Unico, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 02/04/2021, in quanto lo stesso fa riferimento anche al canone mercatale (art. 27, commi 7 e 8 del codice della strada di cui al D.Lgs. n. 285/1992) che però non sarà più disciplinato dal nuovo Regolamento (si precisa che le parti soppresse sono barrate e le parti modificate o inserite ex-novo sono in neretto) :

Art. 1. comma 1 - OGGETTO - viene così modificato:

*1. Il presente Regolamento, adottato a norma dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, istituisce e disciplina il nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, di cui alla Legge 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1, commi da 816 a **836** ~~845~~, denominato "canone", in sostituzione delle seguenti entrate: il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province.*

4) Di modificare l'art. 33, comma 3 del vigente Regolamento per la disciplina del Canone Unico approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 02/04/2021, in quanto lo stesso prevede il rimando all'art. 82 capo VI, invece con la rinumerazione dei capi e degli articoli, il rimando deve essere all'art. 72, capo V:

Art. 33, comma 3 - Materiale pubblicitario abusivo - viene così modificato:

- 1. Sono considerate abusive le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.*
- 2. Le affissioni abusive si presumono effettuate dal quinto giorno antecedente il verbale di accertamento.*

3. *Alle affissioni abusive si applicano le indennità e maggiorazioni previste dall'articolo 82 del V Capo del presente Regolamento.*
4. *Per la deaffissione o la copertura dei manifesti abusivi, come previsto dall'articolo 14 comma 3 del presente regolamento, il costo per la rimozione o copertura di ciascun manifesto di formato 70 x100 è stabilito in € 5,00 (cinque/00) per ogni manifesto deaffisso o coperto.*

5) Di modificare a seguito dell'introduzione all'art. 1, della legge n. 160/2019 del comma 831-bis, da parte dell'art. 40, comma 5-ter del D.L. 31 maggio 2021, n. 77 convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108, l'art. 65, lettera A), punto 8 e l'art. 67, comma 1, lettera A), ultimo punto del vigente Regolamento del Canone Unico, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 02/04/2021:

Art. 65, lettera A), punto 8, viene così modificato:

"8. Occupazioni con infrastrutture per impianti di radiocomunicazione comunque denominati ai sensi del D.Lgs. n. 259/2003.

La loro collocazione su suolo pubblico è disciplinata dal presente regolamento comunale e dal regolamento degli impianti di radiocomunicazione. ~~La superficie assoggettabile al canone è quella dell'impianto, con i suoi accessori e pertinenze e dell'eventuale area di rispetto delimitata e individuata dal progetto, espressa in mq.~~

Gli operatori che forniscono i servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica di cui al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e che non rientrano nella fattispecie di cui al punto 4. lettera A) del presente articolo, sono soggetti a un canone pari a 800 euro per ogni impianto insistente sul territorio di ciascun ente. Il canone non è modificabile ai sensi dell'art. 1, comma 817 della legge n. 160/2019 e ad esso non è applicabile alcun altro tipo di onere finanziario, reale o contributo, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsiasi ragione o a qualsiasi titolo richiesto, ai sensi dell'articolo 93 del D.Lgs. n. 259 del 2003. I relativi importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005";

Per tale tipologia di impianti la durata massima non potrà essere superiore ad anni 10 rinnovabili nei limiti di cui all'art. 60 del presente regolamento.

Art. 67, lettera A), ultimo punto, viene così modificato:

1. Le tariffe del canone per le occupazioni ordinarie, permanenti e temporanee, sono ridotte:

A) OCCUPAZIONI PERMANENTI

- *al 50% per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo;*
- *al 30% per le occupazioni con tende fisse o retrattili aggettanti su suolo;*
- *al 50% per le occupazioni con passi carrabili con manufatto;*
- *al 20% per i passi carrabili che risultano non utilizzabili o non utilizzati dal proprietario;*
- *al 30% per le occupazioni con passi carrabili a raso;*
- *al 25% per l' occupazioni di cui all'art 61;*
- ~~*al 65% per le occupazioni con impianti di radiocomunicazione in presenza di più gestori (sia in modalità "co-sitting" che "sharing").*~~

6) Di modificare l'art. 86 del vigente Regolamento per la disciplina del Canone Unico approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 02/04/2021, adesso rinumerato art. 76 relativo all'entrata in vigore, nel seguente modo:

"1. Il presente regolamento entra in vigore il 1 ° gennaio 2022."

7) Di approvare il Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria che si allega al presente atto sotto la lettera "A", per costituirne parte integrante e sostanziale;

Successivamente il Consiglio Comunale con la seguente votazione resa dai n. 14 consiglieri presenti e votanti e riscontrati con l'ausilio degli scrutatori nominati ad inizio di seduta:

- Consiglieri favorevoli: n. 11 (Capecchi, Vanni L., Faraoni, Freschi, Marino, Marzini, Moretti, Remorini, Scali, Varallo, Ventavoli)
- Consiglieri contrari : n. 3 (Squarcini, Bertagni, Reali)
- Consiglieri astenuti : n. 0

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, vista l'imminente scadenza relativa all'approvazione del Bilancio di Previsione degli Enti Locali.

Letto, fatto e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
CAPECCHI GIOVANNI

IL SEGRETARIO GENERALE
D.SSA ROSANNA MATTERA
